

STATUTO DELL'UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango, Odalengo Piccolo

Approvato con le seguenti delibere:

D.C.C. n. 71 in data 22/12/2014 - Comune di Moncalvo (At)

D.C.C. n. 32 in data 17/12/2014 - Comune di Grazzano Badoglio (At)

D.C.C. n. 41 in data 18/12/2014 - Comune di Penango (At)

D.C.C. n. 25 in data 18/12/2014 - Comune di Odalengo Piccolo (Al)

Modificato con D.C.U. n. 6 in data 27/04/2017

Modificato con D.C.U. n. 9 in data 12/04/2018

Modificato con D.C.U. n. 22 in data 23/12/2019

Modificato con D.C.U. n. 3 in data 28/03/2022

TITOLO I – Norme generali

Capo I – Norme generali

- Art. 1 Istituzione e denominazione dell'Unione
- Art. 2 Sedi
- Art. 3 Elementi rappresentativi dell'Unione
- Art. 4 Finalità
- Art. 5 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 6 Rapporti di collaborazione
- Art. 7 Funzioni svolte in forma associata
- Art. 8 Durata e scioglimento
- Art. 9 Adesione e recesso

TITOLO II – Organi dell'Unione

Capo I – Organi

- Art. 10 Organi dell'Unione
- Art. 11 Status degli amministratori dell'Unione

Capo II – Il Consiglio dell'Unione

- Art. 12 Composizione, elezione e durata del consiglio
- Art. 13 Consiglieri
- Art. 14 Competenze del Consiglio

Capo III – Il Presidente

- Art. 15 Presidente, elezione, durata e cessazione
- Art. 16 Competenze
- Art. 17 Vice Presidente

Capo IV – La Giunta

- Art. 18 Composizione, elezione e cessazione della Giunta
- Art. 19 Competenze

TITOLO III – Organizzazione amministrativa

Capo I – Uffici e personale

- Art. 20 Principi generali di organizzazione
- Art. 21 Principi generali di gestione
- Art. 22 Principi in materia di personale
- Art. 23 Segretario
- Art. 24 Responsabili di servizio
- Art. 25 Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

Capo II – Finanze e contabilità

- Art. 26 Finanze e patrimonio
- Art. 27 Ordinamento finanziario e contabile

Capo III – I controlli interni

- Art. 28 Principi generali del controllo interno
- Art. 29 Organo di revisione dei conti

TITOLO IV – Partecipazione

Capo I – Partecipazione e accesso

- Art. 30 Principi della partecipazione e dell'accesso

TITOLO V – Funzione normativa

Capo I – Funzione normativa

- Art. 31 Statuto
- Art. 32 Regolamenti
- Art. 33 Pubblicità degli atti
- Art. 34 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I
NORME GENERALI

CAPO I
Norme generali

Art. 1

Istituzione e denominazione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito sinteticamente indicato come "TUEL", i Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango e Odalengo Piccolo costituiscono una Unione di Comuni denominata Terre del Tartufo e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi come individuati nell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'Unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 2

Sedi

1. L'Unione ha sede legale ed amministrativa in Moncalvo, piazza Buronzo n. 2 piano primo.
2. Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti possono essere altresì costituiti sedi ed uffici distaccati all'interno di singole sedi comunali.
3. Gli organi ed il personale dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in luoghi diversi dalla sede legale, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art. 3

Elementi rappresentativi dell'Unione

1. L'Unione si identifica attraverso i seguenti elementi :

- la denominazione “Unione Terre del Tartufo“
 - il proprio logo identificativo nelle fogge approvate dal Consiglio dell’Unione.
2. Il distintivo del presidente è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica ed il logo identificativo dell’Unione Terre del Tartufo, da portarsi a tracolla.
 3. Il gonfalone riporta il logo istituzionale dell’Unione. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie ufficiali accompagnato dal presidente o suo delegato.
 4. La riproduzione e l’uso del nome e del logo identificativo dell’Unione Terre del Tartufo è autorizzato dal presidente, sentita la giunta dell’Unione.

Art. 4

Finalità

1. L’Unione, ai fini della semplificazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L’Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. E’ compito dell’Unione esercitare le funzioni ed i servizi di competenza comunale, promuovendo l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.

Art. 5

Principi e criteri generali dell’azione amministrativa

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, all’allargamento ed alla uniformità della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove ed attua la semplificazione dell’attività amministrativa.

Art. 6

Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

Art. 7

Funzioni svolte in forma associata

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali, come individuate dal D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27, convertito con modificazioni dalla legge n. 122, e successive modificazioni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad accezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

k) servizi in materia statistica.

Le funzioni di cui alle lettere f) e g) per le quali è previsto un ambito territoriale ed un numero di abitanti che comportano la necessità di una aggregazione diversa erano già esercitate in forma associata e per le stesse i singoli Comuni hanno confermato la precedente forma di gestione tramite Consorzi o in delega. L'Unione effettuerà per conto dei comuni associati il coordinamento ed il controllo delle attività gestionali di competenza di dette forme associative.

1bis. L'Unione esercita in forma associata, anche per i Comuni che la costituiscono, la funzione in tema di anticorruzione e trasparenza, con le seguenti modalità:

- le funzioni di Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) sono attribuite, dal Presidente dell'Unione, al Segretario dell'Unione o di uno dei Comuni aderenti;
- il RPCT svolge le proprie funzioni anche per i Comuni associati;
- per le funzioni non trasferite all'Unione ogni Comune nominerà al proprio interno un referente che collaborerà con il RPCT per le predisposizioni del PTPCT e per i controlli interni;
- al RPCT dell'Unione è attribuito un ruolo di coordinamento delle attività legate alla gestione del rischio di corruzione e alla trasparenza, in particolare per quanto riguarda:
 - la formazione del personale di tutti i comuni dell'Unione;
 - l'elaborazione di documenti condivisi per la predisposizione del PTPCT, per quanto attiene l'analisi del contesto esterno e le misure di prevenzione relative alle funzioni svolte in forma associata e alle funzioni ancora non trasferite all'Unione;
 - il controllo interno di verifica dell'applicazione delle norme anticorruzione e della disciplina sulla trasparenza.

2. Per l'espletamento delle funzioni trasferite di cui al comma 1 i Comuni aderenti assicurano all'Unione il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie, come previsto dall'art. 26, comma 5, del presente Statuto.

3. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

4. L'Unione può svolgere, su proposta dei Consigli dei Comuni aderenti, ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione modificativa del presente Statuto.

5. Non costituiscono modifiche statutarie le deliberazioni con le quali si dettano le attività e i servizi rientranti nella funzione associata.

Art. 8

Durata e scioglimento

1. L'unione è costituita a decorrere dal primo gennaio 2015 per una durata illimitata in ogni caso non inferiore a dieci anni.

2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.

Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

3. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci.

4. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo art. 12.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

6. L'Unione è altresì sciolta ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del Testo Unico.

7. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione è convenzionalmente inserito nelle piante organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il presidente liquidatore. I dipendenti dell'Unione originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano a far parte della dotazione organica di questi ultimi.

Art. 9

Adesione e recesso

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello Statuto includendo il nuovo Comune.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati e ha effetto a decorrere dalla presa d'atto da parte del consiglio dell'Unione. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
5. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIONE

Capo I

Organi

Art. 10

Organi di governo dell'Unione

1. Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - a) il Consiglio
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente

Art. 11

Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III Capo IV del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Capo II

Il Consiglio dell'Unione

Art. 12

Composizione, elezione e durata del consiglio

1. Il consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico – amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2. Il consiglio è composto, per ciascuno dei comuni associati dal sindaco e da due consiglieri di cui uno di minoranza.
Nell'eventualità di assenza di minoranza in uno o più comuni associati, i due rappresentanti elettivi del comune o dei comuni interessati sono eletti tra quelli di maggioranza.
3. I rappresentanti elettivi sono eletti dal consiglio comunale mediante voto segreto, ciascun consigliere scrive sulla scheda solo un nome tra quelli proposti. Risulteranno eletti nel consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il consigliere più anziano.
4. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, in fase successiva, dal perfezionarsi delle condizioni di nuova nomina.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

6. I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con il venir meno del ruolo di Consigliere comunale, con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità. Inoltre, decadono qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
7. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione, di un consigliere eletto nel consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza. Il Sindaco è sostituito dal vicesindaco. Qualora la carica di vicesindaco sia conferita ad un assessore esterno il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano.
8. Il Consiglio dell'Unione approva a maggioranza assoluta il proprio Regolamento di funzionamento ai sensi dell'art. 39, comma 2, del TUEL e s.m.i.
9. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima comunicazione di nomina dei componenti il Consiglio dell'Unione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.
10. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 13

Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 14

Competenze del consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.

Il Consiglio, nella prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell'Unione da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso.

Capo III

Il Presidente

Art. 15

Presidente, elezione, durata e cessazione

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza relativa e a parità di voti il più anziano di età.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco, fatti salvi i casi di scioglimento dell'Unione. Cessa comunque dalla carica quando cessa il proprio mandato di Sindaco per qualsiasi causa. In questo caso le funzioni di sono esercitate dal vice presidente. Qualora anche il vice presidente cessi dalla carica di sindaco per qualunque motivo la carica di presidente è assunta dal sindaco più anziano di età sino all'elezione del nuovo presidente.

3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Il Presidente cessa dalla carica anche per morte, dimissioni, impedimento permanente e perdita della qualità di Sindaco.

5. Le dimissioni sono rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 16

Competenze

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico- amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché quelle che la legge attribuisce ai sindaci in quanto compatibili.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
 - d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
 - f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

Art. 17

Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta dell'Unione.

Capo IV

La Giunta

Art. 18

Composizione, elezione e cessazione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da tutti i sindaci dei comuni associati.

2. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'Ente, in sua vece è nominato un componente della giunta comunale.
4. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, nonché nel caso di dimissioni di 2/3 dei suoi componenti. Sino all'elezione del nuovo Presidente la Giunta rimane in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e le funzioni di presidente sono svolte dal vicepresidente.
5. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 19

Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta:
 - adotta gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
 - svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
 - attua gli indirizzi del Consiglio;
 - riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
 - approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I

Uffici e personale

Art. 20

Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili ;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione, il quale prevede:
 - a) la struttura organizzativa-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

Art. 21

Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 22

Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dell'Unione è costituito dai dipendenti degli enti associati distaccati, comandati o trasferiti all'Unione stessa, da personale trasferito da altri enti e, in caso di necessità, da personale reclutato secondo le normative vigenti.

3. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 23

Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Segretari comunali in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 24

Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 25

Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, al di fuori della dotazione organica, la costituzione di rapporti a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui all'interno dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

Capo II

Finanze e contabilità

Art. 26

Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio patrimonio.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione da parte dei Comuni deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. I Comuni aderenti assicurano all'Unione le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente e per la gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti. Le modalità di riparto di detti trasferimenti sono stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione in ragione della dimensione demografica di ciascun Comune aderente e del grado di fruizione dei servizi nonché sulla base di altri ed ulteriori criteri proposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio dell'Unione in ragione della funzione o servizio conferito all'Unione.
6. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto. Il fondo viene costituito da quote proporzionali definite in ragione del numero degli abitanti (50%) e alla superficie territoriale (50%).

7. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.

Art. 27

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Capo III
I controlli interni

Art. 28

Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.
3. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, l'Unione disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'Ente e i responsabili dei servizi.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiama il Titolo VI del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 29

Organo di revisione dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un organo di revisione dei conti, secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e.s.m.i., al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni lui affidate.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione e accesso

Art. 30

Principi della partecipazione e dell'accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico- amministrative, e assicura l'accesso ai documenti e agli atti amministrativi formati o comunque detenuti, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito Regolamento.

TITOLO V

FUNZIONE NORMATIVA

Capo I

Funzione normativa

Art. 31

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 32
Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 33
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Unione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. In merito alla pubblicità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Unione ed il corrispondente diritto di conoscibilità, si richiama il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 34
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.